

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO PER IL RICORSO ALLE INTEGRAZIONI SALARIALI ex DL 18/2020

Oggi 24 marzo 2020, utilizzando la modalità di videoconferenza, si sono incontrati:

la Prénatal SpA con sede legale in Milano (MI), Via A. Bertani, n. 6, rappresentata dai sigg. Maurizio Santini (HR Director), Francesco Landini (HR Manager), Micaela Paioni (Administration & Payroll Manager), Silvia Pelucchi (HR Manager) assistita dal Consulente del Lavoro Massimo Brisciani (di seguito "La Società")

e

le Organizzazioni Sindacali, segreterie nazionali e territoriali

- FILCAMS CGIL, rappresentata da Vanessa Caccerini;
  - FISASCAT CISL, rappresentata da Elena Maria Vanelli;
  - UILTUCS rappresentata da Paolo Proietti;
- con la RSA/RSU  
(di seguito congiuntamente le "OO.SS.")

(di seguito, la Società e le OO.SS. congiuntamente le "Parti"),

al fine di esaminare la situazione produttiva ed occupazionale, nonché le prospettive aziendali, in considerazione della comunicazione della Società di ricorso agli ammortizzatori sociali ex D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito D.L. 18/2020) per far fronte alla temporanea riduzione dell'attività connessa ai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus Covid-19, c.d. Coronavirus, e a seguito della richiesta di esame congiunto.

Le Parti hanno preso atto che la temporanea riduzione dell'attività è dovuta all'emergenza sanitaria generata dalla rapida diffusione del virus, che ha determinato una drastica riduzione dei volumi, nonché dalla necessità di adottare le misure di massima protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ex art. 2087 c.c., al fine di evitare il diffondersi dei casi di contagio da Coronavirus, essendo la Società determinata a sospendere le attività di tutti i punti vendita, eccezion fatta per quelle di carattere essenziale previste dai decreti vigenti e protocollo sottoscritto da CGIL CISL e UIL e dal Governo in data 14/03/2020, alla prosecuzione con un presidio minimo di due persone ai fini della sicurezza muniti dei DPI previsti da protocolli sanitari e disposizioni e conseguentemente ridurre in modo sensibile le attività di sede.

A seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione, hanno convenuto sulla necessità di ricorso al trattamento di integrazione salariale e hanno concordato quanto segue:

1. L'intervento interesserà tutti gli 807 dipendenti in forza, esclusi i dirigenti, nominativamente elencati nell'allegato 1 al presente verbale, che si intende sottoscritto e condiviso dalle Parti, indicati per appartenenza ai punti vendita o alla sede suddivisi per regione di svolgimento della prestazione di lavoro, che saranno sospesi dal lavoro fino ad un massimo di 40 ore settimanali, per un periodo presumibile di n. 9 (nove) settimane, anche non consecutive, a decorrere dal 16 marzo 2020 per la rete dei negozi e a decorrere dal 26 marzo 2020 per la Sede di Cogliate.
2. La Società, compatibilmente con la professionalità dei propri lavoratori, le proprie esigenze tecnico produttive e organizzative, nonché con la preminente finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, applicherà il criterio della rotazione anche attraverso l'utilizzo dello Smart Working nella sede di Cogliate.
3. Per il personale dipendente interessato sarà presentata domanda di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020 direttamente all'INPS ai sensi dell'art. 19 (integrazione salariale ordinaria Covid-19) o, in subordine alle Regioni secondo i contenuti degli accordi per l'accesso del trattamento in deroga di cui all'art. 22 del medesimo decreto, in funzione delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero del Lavoro e dall'INPS.
4. L'azienda assicurerà l'anticipazione del trattamento ordinario di integrazione salariale ex art. 19, D.L. 18/2020, qualora autorizzato ovvero adotterà adeguate misure di sostegno al reddito in caso di accesso al trattamento di cui all'art. 22 del medesimo Decreto.
5. Ai sensi dell'art. 20 D.L. 18/2020, tenuto conto che la Società ha in corso una CIGS ex art. 21 comma 1 lettera c) (D. Lgs 148/2015 CDS difensivo) nei punti vendita di Benevento, Lucca e Sesto Fiorentino, con scadenza al 13 giugno 2020, si concorda che tutti i lavoratori saranno collocati in sospensione ex art. 19 D.L. 18/2020 per il periodo stimato di 9 (nove) settimane continuative, con corrispondente protrazione del termine finale dell'ammortizzatore straordinario fatta salva l'applicabilità del medesimo art. 19.
6. I ratei relativi alle ferie, ai permessi ROL e per Ex-festività matureranno come previsto dal CCNL applicato.
7. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente esame congiunto hanno inteso esperire sia la procedura di consultazione ex art. 13, D.L. 18/2020, sia la procedura di consultazione e accordo di cui all'art. 22 del medesimo decreto, anche ai fini delle disposizioni che verranno emanate in materia dalle Regioni. Pertanto, in ipotesi di applicabilità dell'ammortizzatore ex art. 22 D.L. 18/2020, le Parti dichiarano fin d'ora che la consultazione sul ricorso agli ammortizzatori sociali, in relazione all'emergenza Covid-19, anche in sede regionale, si intende validamente esperita.
9. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti ritengono concluso positivamente e con accordo l'esame congiunto ex D.L. 18/2020.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 24/3/2020

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS

Allegati c.s.: Allegato 1 nominativo personale dipendente